

Avv. Paolo Caruso
Via Eustachio Manfredi n. 5
00197 – Roma
Tel. 06.8084487 - Fax 06.87813040
paolocarus@ordineavvocatiroma.org

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(presentato mediante trasmissione a mezzo p.e.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo)

per il **Sig. Paolo Piu**, nato a Roma il 4.7.1963, C.F. PIUPLA63L04H501T, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Caruso (C.F. CRS PLA 79R09 H501Y; PEC paolocarus@ordineavvocatiroma.org; telefax n. 06.87813040) e Francesca Romani (C.F. RMN FNC 83B42 H501O; PEC francescaromani1@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso la p.e.c. dell'Avv. Paolo Caruso e presso il suo Studio in Roma, Via Eustachio Manfredi n. 5, giusta procura speciale rilasciata su atto separato;

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante *p.t.* con l'Avvocatura Generale dello Stato, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *p.t.* con l'Avvocatura Generale dello Stato, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **FORMEZ PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.** in persona del legale rappresentante *p.t.*, PEC protocollo@pec.formez.it;

per l'annullamento

= dell'**esclusione dal concorso pubblico**, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda a tempo indeterminato, indetto dalla Commissione RIPAM con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 104 del 31.12.2021; esclusione resa nota in data 11.7.2022 e dovuta al ritenuto **mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30** nel questionario a risposta multipla;

= del non conosciuto **elenco degli idonei** del profilo professionale "*assistente di*

settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico” (codice INF, per complessivi n. 464 posti), a oggi non conosciuto, nella parte in cui non vi è stato incluso il ricorrente;

= del **questionario** somministrato nella prova d’esame del 7.7.2022, ore 14:30 per il predetto profilo professionale INF, con specifico riferimento ai **quesiti** nn. 1, 2, 3, 10, 17 e 34 e delle **risposte** ritenute esatte, come da “esito prova” pubblicato da Formez PA, anch’esso impugnato;

= di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, lesivo per la ricorrente, ivi compresi i verbali della procedura concorsuale e la graduatoria di merito, a oggi non noti.

* * *

PREMESSA

1. Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 104 del 31.12.2021 (**doc. 1**), la Commissione Ripam ha indetto un **concorso pubblico**, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi **2.293 posti** di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato, **suddivisi in:**

= 1.250 posti – Operatore e assistente amministrativo (codice AMM);

= **464 posti** – Operatore e assistente amministrativo informatico (**codice INF**);

= 579 posti – Operatore e assistente amministrativo contabile (codice ECO);

2. Il concorso è stato strutturato con una prova scritta, disciplinata dall’art. 6 del bando, costituita da un “*test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti*”, con soglia minima di superamento di 21 punti e con l’ulteriore

previsione di 0,75 punti per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni mancata risposta e 0,25 punti di penalità per ogni risposta errata; nonché con una valutazione titoli, regolata dall'art. 7 del bando.

3. Per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali l'Amministrazione si è avvalsa di Formez PA.

4. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione (**doc. 2**) per il profilo professionale di assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (codice INF) e ha sostenuto la prova scritta in data 7.7.2022, ore 14:30, presso la Fiera di Roma (**doc. 3**).

5. Sostenuta la prova, il ricorrente, presa visione dell' "esito prova" (**doc. 4**), visibile sul proprio profilo riservato a far data dall'11.7.2022, ha appreso di non averla superata e, quindi, di essere stato **escluso, per aver conseguito il punteggio totale di 20,625 punti, inferiore alla soglia minima di 21 punti.**

6. L'esclusione del ricorrente dall'elenco degli idonei (per mancato raggiungimento della soglia di 21/30) è stata tuttavia determinata, con causalità efficiente autonoma, da **una serie di gravi errori** commessi sia in sede di predisposizione dei quesiti, sia nell'individuazione delle risposte corrette del questionario somministrato ai candidati che – come il ricorrente – hanno sostenuto la prova unica in data 7.7.2022, ore 14:30.

7. Infatti, a un ulteriore approfondimento delle domande poste e delle risposte rese, il ricorrente si è avveduto e ha verificato che:

- i quesiti nn. 1 e 10 contenevano due risposte esatte e che la propria risposta (esatta) era stata ritenuta sbagliata;
- il quesito n. 2 era erroneo e ingannevole e non conteneva nessuna risposta esatta;
- il quesito n. 3 riguardava un argomento estraneo al programma che era

stato stabilito e delimitato dall'art. 6 del bando di concorso;

- per il quesito n. 17 la propria risposta, ritenuta errata, era invece esatta.

Pertanto, per ciascuno dei quesiti indicati, il ricorrente ha subito una ingiusta e decisiva penalizzazione (- 0,25).

Inoltre, per i quesiti nn. 1, 10 e 17 il ricorrente non ha beneficiato del punteggio per la risposta corretta (+ 0,75 per ciascuno dei quesiti).

Infine, quanto ai quesiti nn. 2, 3 e 34, affetti da errore radicale, il ricorrente non è stato messo in condizione di beneficiare del punteggio premiale.

Ne deriva che ciascuno dei quesiti indicati, vuoi per l'assegnazione del punteggio, vuoi per l'indebita penalizzazione, vuoi per l'abbassamento della soglia che conseguirebbe all'annullamento del quesito, è risultato decisivo, considerato che il punteggio finale del ricorrente (20,625) è vicino alla soglia di idoneità di 21/30.

8. Alla data odierna, Formez ha reso noto che per il profilo con codice INF (per n. 464 posti di vincitore), a fronte di n. 5924 partecipanti sono risultati solo n. 918 idonei, il cui elenco non è stato pubblicato, ossia meno del 20% dei partecipanti, laddove per gli altri profili si è quasi raggiunto il 50% (dati partecipanti, **doc. 5**).
Alla data odierna, inoltre, non è stata pubblicata la graduatoria.

9. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

(I)

SUL QUESITO N. 1 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ARBITRARIETA'. ERRORE OBIETTIVO NELLA CORREZIONE DEI QUESTIONARI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO COMPETITORUM.

I.1 Nel questionario è stato somministrato il seguente **quesito n. 1:**

“Quale tra i seguenti è il nome dello strumento software di gestione di server remoti per Windows 10?

- Remote Server Administration Tools (risposta ritenuta esatta)

- CMD

- RDP (risposta del candidato)”

Il quesito contiene in realtà due risposte esatte.

È infatti corretta sia la risposta ritenuta esatta (“*Remote Server Administration Tools*”), sia la risposta fornita dal ricorrente (“*RDP*”)

“*RDP*” sta per “*Remote Desktop Protocol*” e consiste in un software sviluppato da Microsoft che permette la connessione remota da un computer a un altro (v. definizione al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol).

Con Remote Desktop Protocol, in altri termini, è consentito, avendo l’opportuno livello di autorizzazione (password), di accedere e di prendere il controllo del desktop del server remoto e di eseguire ogni comando o funzione.

Il sito ufficiale di Microsoft conferma che mediante Remote Desktop Protocol “è possibile eseguire tutte le operazioni con un PC remoto che è possibile eseguire con un PC fisico, ad esempio: Usare le app installate nel PC remoto. Accedere ai file e alle risorse di rete nel PC remoto. Lasciare aperte le app quando si disattiva il client.” (v. <https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/remote-desktop-clients>; v. anche <https://docs.microsoft.com/it-it/troubleshoot/windows-server/remote/understanding-remote-desktop-protocol>)

Analoga spiegazione è fornita, in semplici termini, al link <https://www.register.it/assistenza/microsoft-remote-desktop/> laddove si conferma che “*Microsoft Remote Desktop è un’app gratuita targata Microsoft pensata per*

chiunque voglia controllare a distanza il proprio PC o il proprio Server collegandosi da altri sistemi operativi o da altri dispositivi. Se per esempio vogliamo, usando Android, iOS, Windows, controllare a distanza un PC o un Server dotati di Sistema Operativo Windows, possiamo farlo grazie a questa nuova app, scaricabile gratuitamente dai vari store del sistema operativo che usiamo per i nostri dispositivi (Android; Windows, iOS)”.

RDP, inoltre, funziona certamente anche con Windows 10, posto che, come si legge sempre sul supporto ufficiale del produttore Microsoft “*Puoi usare Desktop remoto nel tuo dispositivo Windows, Android o iOS per connetterti a un PC Windows 10 da lontano*” (v. <https://support.microsoft.com/it-it/windows/come-usare-desktop-remoto-5fe128d5-8fb1-7a23-3b8a-41e636865e8c>).

La risposta “RDP” è dunque certamente esatta e doveva essere ritenuta tale, anche considerato che il quesito non reca ulteriori specificazioni che consentano di individuare distinzioni, pur presenti, con l’unica risposta che è stata ritenuta esatta.

I.2 Con sentenza n. 964 del 25.1.2021, il T.A.R. Lazio, Sez. II-*Quater* si è pronunciato su una **fattispecie analoga** rilevando che “*il quesito a risposta multipla in questione non è univoco in quanto si presta a due risposte esatte” e che “*così operando, l’amministrazione ha ex ante attribuito ai candidati la facoltà di opzionare utilmente entrambe le risposte in parola e, per ciò stesso, non avrebbe potuto scegliere ex post, ossia all’atto della correzione, quali delle due ritenere corretta, pena la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio competitorum*”.*

Ne deriva che, a ben vedere, l’errore è da rinvenire non tanto nella elaborazione del questionario, quanto nella sua correzione, essendo stata considerata errata una risposta che invece è corretta.

È evidente che trattasi di errore oggettivo.

Infatti, come ricordato anche dalla richiamata sentenza, è consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “*non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.*” (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060). Pertanto, “*il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma ... si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici*” (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 21 aprile 2022, n. 4852 resa in fattispecie analoga in cui è stata riscontrata l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte, ritenendo però errata la sola risposta formulata dal ricorrente).

In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'Ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. Terza *Quater*, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. Terza *Quater*, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. Terza *Quater*, n. 5288/2018).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui, pur avendo predisposto un quesito con due risposte egualmente esatte, ha poi ritenuto errata la risposta – che invece è corretta – resa dal ricorrente (Cons. Stato, sez. III, sent. 5 gennaio 2021, n. 158, resa anch'essa in fattispecie analoga).

I.3 L'errore denunciato è decisivo perché qualora fosse stato assegnato al ricorrente il punteggio di 0,75 per la risposta esatta (e decurtata la penalizzazione

di 0,25 per la risposta sbagliata) il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 21,625 utile all'inclusione nell'elenco degli idonei.

Una volta chiarito che il quesito conteneva due risposte corrette e che il ricorrente ha fornito una risposta certamente corretta, i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non sono stati attribuiti al ricorrente 0,75 punti e nella parte in cui lo stesso è stato escluso e non inserito nell'elenco degli idonei.

* * *

(II)

SUL QUESITO N. 2 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ARBITRARIETA'. ERRORE OBIETTIVO NELLA CORREZIONE DEI QUESTIONARI. ERRORE DI CALCOLO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCURSUALI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO COMPETITORUM.

II.1 Nel questionario è stato somministrato il seguente **quesito n. 2:**

“Quale tra le seguenti è una soluzione di virtualizzazione recentemente acquisita da Oracle?

Parallels

Virtual Box (risposta ritenuta corretta)

VMware (risposta del candidato)”

Il quesito non contiene alcuna risposta esatta, per due motivi.

(i) Anzitutto, perché **“Virtual Box” non esiste**, ma esiste semmai **“VirtualBox”**; l'errore ortografico nella risposta non è di poco conto perché, nel contesto di riposte multiple, ben può indurre il candidato a escludere (e ragionevolmente) la correttezza della risposta. Per tale ragione

il T.A.R. Lazio, proprio in questo concorso, per altro profilo professionale, ha annullato il quesito di inglese in cui la risposta ritenuta esatta “*truthfull*” era un vocabolo inesistente, per essere semmai “*truthful*” la risposta corretta, ma non contemplata nell’elenco risposte. E ciò in applicazione dell’insegnamento in base al quale “*ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta” (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756)*” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, sent. 12 settembre 2022, n. 11796 e 12 ottobre 2022, n. 13009).

- (ii) in secondo luogo, perché il quesito è ingannevole nella parte in cui assume che Oracle abbia “recentemente” acquisito uno dei software indicati nelle risposte. Oracle, tuttavia, non ha recentemente acquisito alcuno di tali software, posto che l’acquisizione di VirtualBox risale al 27 gennaio 2010 (<https://it.wikipedia.org/wiki/VirtualBox>) e quindi è obiettivamente non recente ma risalente di dodici anni e mezzo, periodo che, specie nel contesto della storia dell’informatica, equivale a un’enormità e nulla ha di “recente” (che significa “*che risale a poco tempo addietro, accaduto, manifestatosi da poco*”). È evidente come il superficiale utilizzo di un quesito datato, o comunque l’inserimento di tale avverbio ingannevole, abbiano indotto in errore i candidati e ciò è accaduto proprio per il ricorrente il quale – essendo ben a conoscenza della risalente acquisizione di VirtualBox da parte di Oracle – ha escluso tale risposta e, dopo lunga riflessione, ha ragionevolmente ipotizzato che Oracle avesse recentemente acquisito il prodotto della concorrenza, vale a dire “*VMWare*”. Insomma, si è trattato di un vero e proprio “tranello” che, oltre a far perdere tempo al

ricorrente, gli ha impedito di rendere la risposta corretta che avrebbe certamente reso.

II.2 A proposito di entrambi i vizi denunciati in riferimento al quesito n. 2, vale l'autorevole e reiterato insegnamento in base al quale *“la commissione, invero, non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo”* (Cons. Stato, sez. III, sent. 1° agosto 2022, n. 6756; conf. T.A.R. Lazio, sent. 2 novembre 2022, n. 14328). Con la precisazione che *“la circostanza che (il ricorrente)... abbia scelto la risposta C, neppure astrattamente giustificabile e senz’altro sbagliata, non toglie dunque nulla all’erroneità insita nella formulazione del quesito n. 9, illegittimo”* (Cons. Stato, n. 6756/2022 cit.)

II.3 Ciò posto, anche l’errore relativo al quesito in esame è decisivo, posto che il ricorrente ha subito una **ingiusta penalizzazione di 0,25** per la risposta sbagliata. Inoltre, posto che il quesito erroneo e ingannevole deve essere annullato, deve essere **rideterminata la soglia minima di idoneità** che, se per 40 quesiti è pari a 21, per 39 quesiti sarà pari a **20,475**.

Pertanto, il ricorrente che ha conseguito 20,625 e dunque è già al di sopra di tale soglia rideterminata, dovrebbe ottenere il punteggio di 20,875 (20,625 + 0,25).

* * *

(III)

SUL QUESITO N. 3 – VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ARBITRARIETA’. ERRORE OBIETTIVO NELLA CORREZIONE DEI QUESTIONARI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO COMPETITORUM.

III.1 Nel questionario è stato somministrato il seguente **quesito n. 3:**

“Quale dei seguenti comandi in MS-DOS ricerca una stringa di testo in uno o più file ?

- *Grup*
- *Find* (risposta ritenuta corretta)
- *Search* (risposta del candidato)”.

Il vizio radicale qui non riguarda la risposta ma il quesito stesso, afferente a **materia non ricompresa tra quelle d’esame.**

L’art. 6 del bando di concorso stabiliva infatti, per il profilo informatico (codice INF), la somministrazione di:

“una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

... Sistemi Hardware e Software :

Conoscenza dei principali strumenti di amministrazione di server fisici e virtuali;

Sistemi operativi Linux e Windows per la gestione di Server e Client ;

Elementi di database relazionali S.Q.L.; SQL Server , MySQL;

Nozioni fondamentali su application server e altre componenti middleware ;

Conoscenza dei principali strumenti per l’office automation, commerciali e liberi;

Architetture di rete:

Il sistema pubblico di connettività;

Conoscenze sistemiche di base, reti locali e geografiche, rete fonia e dati;

Reti multimediali (videoconferenze, applicazioni e tecnologie per lo smart working);

Protocolli di rete (IP);

Protocolli di comunicazione (SOAP e REST);

Sicurezza informatica:

Requisiti di sicurezza logica e fisica;

Sicurezza nei sistemi operativi;

Gestione di sistemi di backup e recovery ;

Data privacy e sicurezza informatica;

La continuità operativa;

Il Disaster Recovery;

Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

Codice dell'amministrazione digitale;

Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

Conoscenza della lingua inglese”.

Come si vede **i sistemi operativi ricompresi nel programma di esame** (art. 6 del bando, doc. 1) **sono esclusivamente Linux e Windows.**

MS-DOS è un sistema operativo di Microsoft, non più in produzione, commercializzato dal 1982 al 2000, che è stato il principale esponente della famiglia di sistemi operativi DOS utilizzata nei PC IBM e compatibili, che negli anni Ottanta arrivarono a rappresentare l'80% del mercato mondiale. Fino all'avvento di Windows 95, uscito nel 1995, è stato un sistema operativo molto diffuso.

Il fatto che tale sistema operativo non sia ricompreso nel programma di esame già impone l'annullamento del quesito e la sua espunzione dal questionario, in ragione della **palese violazione del principio dell'autovincolo** chiaramente posto dalla *lex specialis* e finalizzato alla garanzia dell'imparzialità e della par condicio. Il vizio è certamente “... sindacabile dal Giudice amministrativo per irrazionalità dei quesiti ovvero per illogicità ed incongruenza nel caso in cui la Commissione

formula domande o temi che sono estranei alle materie previste dal bando (cfr., ex plurimis, Cons.St. nn.3663 e 774 del 2008)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, sent. 19 dicembre 2012, n. 10618; conf., recentemente, Sez. I-quater, ord. 12 ottobre 2022, n. 6304 e 14 ottobre 2022, n. 6391, in tema di somministrazione di quesiti non ascrivili alla materia ‘Storia dell’Italia dal 1861 ad oggi’).

Si aggiunga, *ad abundantiam*, che un quesito relativo al linguaggio MS-DOS, oltre che somministrato in violazione della *lex specialis*, è anche palesemente illogico, trattandosi di sistema operativo obsoleto e superato, la cui eventuale conoscenza nulla aggiunge alla preparazione del candidato per le finalità sottese alla selezione concorsuale: sarebbe come richiedere, ai fini del conseguimento della patente automobilistica, le modalità di sostituzione del ferro sullo zoccolo di un cavallo, ritenendo che esso fosse il mezzo di locomozione personale più diffuso, come se fossimo alla fine dell’Ottocento (sic !).

III.2 Anche l’errore relativo alla ricomprensione nel questionario di domanda non rientrante nelle materie di esame è, da solo considerato, decisivo.

Infatti, il quesito estraneo al programma deve essere annullato, con conseguente rideterminazione proporzionale della soglia minima di idoneità e, inoltre, restituzione al ricorrente di 0,25 punti, per la ingiusta penalizzazione subita.

* * *

(IV)

SUL QUESITO N. 10 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ARBITRARIETA’. ERRORE OBIETTIVO NELLA CORREZIONE DEI QUESTIONARI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO COMPETITORUM.

IV.1 Nel questionario è stato somministrato il seguente **quesito n. 10:**

“Quale dei seguenti servizi Google consente di effettuare live streaming?

- Google Meet (risposta del candidato)

- Vimeo

- YouTube (risposta ritenuta corretta)”

Il quesito contiene **due risposte esatte**.

Infatti, non solo YouTube, ma anche il software Google Meet consente il Live Streaming.

Ne è dimostrazione il fatto che sulla Guida ufficiale di Google Meet viene spiegato come *“Trasmettere una riunione video in live streaming”* (si veda l’indirizzo <https://support.google.com/meet/answer/9308630?hl=it&co=GENIE.Platform%3DDesktop>).

Poiché il quesito non specifica affatto la tipologia di “live streaming” non vi sono motivi per ritenere che il quesito intendesse riferirsi a una specifica modalità di *live streaming*.

Pertanto, la risposta “Google Meet”, resa dal ricorrente, non è errata ma è certamente corretta, perché, come già osservato il quesito di esame *“... deve contemplare una sola risposta “indubabilmente esatta” (così, da ultimo, **Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756**)”* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, sent. 12 settembre 2022, n. 11796).

IV.2 L’errore, anche in questo caso, è **decisivo** perché qualora fosse stato assegnato al ricorrente il punteggio di 0,75 per la risposta esatta (e decurtata la penalizzazione di 0,25 per la risposta sbagliata) il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 21,625 utile all’inclusione nell’elenco degli idonei.

* * *

(V)

SUL QUESITO N. 17 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ARBITRARIETA'. ERRORE OBIETTIVO NELLA CORREZIONE DEI QUESTIONARI. ERRORE DI CALCOLO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCURSUALI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO COMPETITORUM.

V.1 Nel questionario è stato somministrato il seguente **quesito n. 17:**

“In un sistema di backup DRaaS di tipo Cold cloud site:

- Nel cloud sono presenti copie non in linea delle macchine virtuali che possono essere attivate in caso di disastro o per attività di test con tempi di ripristino di poche ore (risposta del ricorrente)

- Nel cloud sono conservati i backup dei sistemi di produzione che possono essere convertiti in macchine virtuali prima del ripristino al momento del disastro (risposta ritenuta corretta)

- Le macchine virtuali sono sempre attive nel cloud con replica in tempo reale delle macchine virtuali tra sito di produzione e infrastruttura cloud.”

La risposta resa dal ricorrente è l'unica esatta.

Va premesso che il Disaster Recovery as-a-Service (DRaaS) è un modello di servizio di *cloud computing* che consente a un'azienda di eseguire il *backup* dei dati e dell'infrastruttura IT in un ambiente di cloud computing di terze parti, ossia in un luogo fisicamente separato. Ciò consente di ripristinare l'accesso e la funzionalità dell'infrastruttura IT dopo un evento disastroso (es. uragano, incendio, terremoto... ma anche attacco informatico, furto di dati o apparecchi, ovvero interruzione prolungata di corrente).

Nel modello *as-a-service* di Disaster Recovery, l'azienda interessata non è

proprietaria di tutte le risorse né si occupa della gestione, perché si affida a un prestatore di servizi (*service provider*). La pianificazione del Disaster Recovery è fondamentale per la *business continuity* anche in considerazione della maggior frequenza, negli ultimi anni, di eventi disastrosi potenzialmente in grado di creare di mettere in crisi un'azienda o un'organizzazione IT.

Il DRaaS (“*Disaster Recovery as a Service*”) può essere di 3 tipologie: Cold (freddo), Warm (caldo) e Hot (bollente)

Il DRaaS di tipo Cold cloud site è quello che sicuramente fa uso di backup off-line (su supporti fisici separati, tipo DVD o nastri magnetici di tipo DAT), in quanto **nello spazio esterno utilizzato** (ossia il sito alternativo, inteso come edificio) **sono presenti solo le infrastrutture di alimentazione elettrica e di collegamento di rete e non sono presenti le macchine** (i server). Pertanto, in tal caso, l'operatività del *recovery* è condizionata, perché i computer devono essere portati nel sito alternativo e, non essendo precedentemente collegati, per ripristinare sistemi software e dati, è necessario comunque utilizzare backup off-line, tanto che alcuni esperti nemmeno considerano tale architettura una soluzione di DRaaS vera e propria.

Insomma, nel DRaaS di tipo cold, proprio perché nel sito alternativo non sono presenti le “macchine”, il servizio è limitato (oltre che meno oneroso), nel senso che “*sono presenti copie non in linea delle macchine virtuali*” (risposta esatta che tuttavia è stata ritenuta sbagliata).

La risposta ritenuta esatta da Ripam fa invece riferimento al DRaaS di tipo Warm, nel quale sono già presenti “macchine” nel sito alternativo (“... *sono conservati i backup dei sistemi di produzione che possono essere convertiti in macchine virtuali...*”) e, dunque, non è corretta.

Infine, DRaaS di tipo Hot cloud è una replica speculare in tempo reale del sito

principale, quindi nasce già con tutto on-line, come precisato nella terza risposta che, dunque, è certamente errata.

Quanto precede trova riscontro ai seguenti *link* di siti specializzati:

<https://www.ionos.it/digitalguide/server/sicurezza/draas/>

<https://www.vmware.com/it/topics/glossary/content/disaster-recovery.html>

<https://www.alignedtech.com/what-is-disaster-recovery-as-a-service-draas/>

<https://www.techtarget.com/searchdisasterrecovery/answer/Whats-the-difference-between-a-hot-site-and-cold-site-for-disaster-recovery>

<https://www.digitalway.it/focus/disaster-recovery/disaster-recovery-hot-site-vs-cold-site>

V.2 L'errore denunciato è decisivo perché qualora fosse stato assegnato al ricorrente il punteggio di 0,75 per la risposta esatta (e decurtata la penalizzazione di 0,25 per la risposta sbagliata) il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 21,625 utile all'inclusione nell'elenco degli idonei.

* * *

Ulteriori Precisazioni.

Tutti i motivi che precedono sono proposti in via principale, avendo il ricorrente interesse a ottenere integralmente tutti i punteggi che illegittimamente non gli sono stati assegnati per conseguire il punteggio più alto possibile, utile a rientrare nel novero dei vincitori (n. 464 per il profilo INF) o comunque avvicinarvisi, nell'ottica dello scorrimento di graduatoria.

Non essendo ancora nota la graduatoria, non sussistono allo stato posizioni di controinteresse, né il ricorrente avrebbe la possibilità materiale di individuarli, ferma restando la riserva di integrare il contraddittorio non appena i nominativi saranno noti e anche a mezzo di notifica *on-line* per pubblici proclami che sin da ora si chiede di autorizzare.

*

Per quanto precede, riservata la produzione di documentazione integrativa e/o di relazione tecnica a supporto dei motivi proposti e riservata la presentazione di istanza cautelare e di motivi aggiunti, anche all'esito della costituzione avversaria e/o della pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, il Sig. Paolo Piu, come in epigrafe rappresentato e difeso, rassegna le seguenti:

CONCLUSIONI

Vogliano la S.V. Ill.ma il Capo dello Stato e, prima ancora, il Consiglio di Stato in sede consultiva, accogliere il presente ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione, in subordine anche ai fini della rinnovazione della prova concorsuale e anche in ordine alle spese del procedimento e al rimborso del contributo unificato anticipato.

Si chiede che le amministrazioni resistenti producano, ai fini dell'acquisizione nel presente procedimento, i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti non in possesso del ricorrente, in base ai quali gli stessi sono stati emanati e quelli in essi citati.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione e dei controinteressati vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

* * *

Si producono i seguenti documenti: **1)** Bando di concorso 31.12.2021; **2)** Ricevuta domanda di partecipazione; **3)** Attestato di partecipazione prova scritta del 7.7.2022; **4)** "Esito prova" pubblicato sul sito Formez; **5)** Statistiche idonei per ciascun profilo; **6)** Brochure *Disaster Recovery as a service*.

* * *

Avviso ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

Avv. Paolo Caruso
Via Eustachio Manfredi n. 5
00197 – Roma
Tel. 06.8084487 - Fax 06.87813040
paolocarus@ordineavvocatiroma.org

Si avvertono le Amministrazioni resistenti che ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro sessanta giorni dalla notificazione del presente ricorso, si può richiedere, con atto notificato al ricorrente, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, avanti al competente T.A.R. per il Lazio – sede di Roma.

*

Anche ai sensi della direttiva del provvedimento P.C.M. 27 luglio 1993, in G.U. 29 luglio 1993 n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata e si chiede di essere informati degli sviluppi istruttori del presente procedimento, mediante tempestiva comunicazione e trasmissione delle eventuali controdeduzioni avversarie, ai fini della necessaria replica, e, successivamente, della relazione ministeriale, all'indirizzo [p.e.c. paolocarus@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolocarus@ordineavvocatiroma.org).

*

Il presente ricorso – di valore indeterminabile – attiene alla materia del pubblico impiego. Il contributo unificato è dovuto e sarà anticipato nella misura di € 325,00.

Roma, 4 novembre 2022

Avv. Paolo Caruso

Avv. Francesca Romani